

STUDIO LEGALE LESSONA

(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

P. IVA 02129410482

AVV. DOMENICO IARIA
AVV. VITTORIO CHIERRONI
AVV. SIMONE NOCENTINI
AVV. IVAN MARRONE
AVV. TULLIO D'AMORA
AVV. GABRIELLA MATTIOLI
AVV. DARIO RIGACCI
AVV. LIA BELLI
AVV. SILVIA SANTINELLI
AVV. MATTEO NOVELLI
AVV. GIULIA ZANI
AVV. LAURA CHIERRONI
AVV. ORGES MANDI
AVV. STEFANO IARIA
AVV. MARTA IACOPINI

Firenze, 18 maggio 2022

Spett.le
Istituto degli Innocenti

Parere su delibera di attuazione del Regolamento di cui alla propria deliberazione n. 62 del 24 novembre 2017 nonché del Piano di Razionalizzazione 2021-2023 - integrazione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2021 con risorse aggiuntive variabili.

Mi viene richiesto di esprimere una valutazione sulla impostazione della delibera in oggetto.

Nei limiti delle mie competenze rilevo che il quadro normativo legislativo e contrattuale di riferimento non risulta significativamente modificato negli anni più recenti per cui posso senz'altro confermare quanto ebbi a illustrarVi nel precedente parere del 18 maggio 2018 ed in particolare che *“gli introiti da sponsorizzazioni, costituendo una normale fonte di finanziamento del Fondo debbano considerarsi sottoposti al limite di cui all'art. 23 D.Lgs.n. 175/2016 come pure erano in precedenza da ritenersi sottoposti al limite di cui all'art. 9 D.L.n. 78/2010 (cfr. Corte Conti n. 51/2011, cit.)”* e che *“Viceversa per gli introiti derivanti da prestazioni cc.dd. in conto terzi, fra cui sono da ricomprendere i proventi per le nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art.43 soprarichiamato, appare ragionevole la loro esclusione dal limite, come ritenuto dal Ministero dell'Economia sia nella citata circolare n.16 del 2012 che più recentemente con la circolare del 27 Aprile 2017..”*.

STUDIO LEGALE LESSONA

In sostanza posso ribadire l'attualità del contenuto del sopra richiamato parere e in particolare l'esclusione delle economie derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dal tetto/limite per la consistenza del fondo del salario accessorio di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017.

Con i migliori saluti

Avv. Domenico Iaria

